
In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N del di L N del di L Il Ragioniere		COMUNE DI CA Provincia di		VO	
	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE				
		n. G2	DEL OTAL	12 cda	
OGGETTO: Ricorso per motivi aggiuntivi presentato al TARS/CT dall'ing. Alberto Puglisi contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento prot. n° 10662 del 21/07/2010. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia. L'anno duemiladieci, il giorno del mese di Ottore alle ore 16,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:					
		Carica	Presente	Assente	
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE 1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO		Sindaco	入	3.10.2	
		Vice-Sindaco	X		
		Assessore			
		Assessore	X X		
4 LA LIMINA Carmelo		Assessore	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 		
5 SAMPERI dr. Salvatore		Assessore	7		
6 SPINELLA Carmina			X		
7 SPOTO Agatino		Assessore			
Non sono intervenuti i Sigg.ri: Presiede il Sig. Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglis					
LA GIU	NTA	MUNICIPALE			
Vista la proposta di deliberazione entro riportata; Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 1 dall'art. 12, L. R. n. 30/2000. Con voti unanimi e favorevoli,			R. n. 48/91, so	ostituito	
	DELI	BERA			
 (X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazi () aggiunte /integrazioni: () modifiche/sostituzioni: Con separata unanime votazione, dichiarare la prese sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91; 			ecutiva ai		
(1) segnare con <u>x</u> le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.					



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. % del $\frac{\sqrt{7}}{4}$ 2010

Oggetto: Ricorso per motivi aggiuntivi presentato al TARS/CT dall'ing. Alberto Puglisi contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento prot. n° 10662 del 21/07/2010.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Data: 06/10/2010 Proponente: ass. S. Legali (dr. S. Samperi)

LETTO il ricorso per motivi aggiuntivi (iscritto al n° 1309/2010 R.G. sez. 1) presentato al TARS/CT dall'ing. Albero Puglisi contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento del provvedimento prot. n° 10662 del 21/07/2010, col quale il Comune di Calatabiano ha ottemperato all'ordinanza n° 779/2010 emessa dal TARS/CT. Ordinanza emessa su ricorso n° 1309/2010 R.G.; (all. nn. 1 e 2)

ATTESO che, con prefato ricorso, si chiede altresì l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTA la nota, a firma del Responsabile di Area T.E.A. ing. Salvatore Faro, prot. gen. n° 14237 del 04/10/2010, avente ad oggetto: ricorso al TARS/CT proposto da Puglisi Albeito C/Comune di Calatabiano; (all. n. 3)

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO I'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione Distaccata di Catania, per resistere all'argomentato ricorso per motivi aggiunti proposto dall'ing. Alberto Puglisi;

constudio legale in <u>carrica</u>, via <u>Federica de Coberto</u>, no <u>5</u>4, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso per motivi aggiunti presentato al TARS/CT, dall'ing. Alberto Puglisi.

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclus l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugi dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in 6 FAVOREVOLE / CONTRACTO per i seg	no 1990, n. 142 rece ordine alla regolarit	
Calatabiano lì, 06/10/2010	SI CALATABIAN	Il Resp.le del Servizio (dr. Salvathre Spartà)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1.010203 4 14P. 1209 2010

Calatabiano lì, Ot 10 2010

Resp.le del servizio Finanziario (rag. Rosalta Pennino)

海风,所引

On le Tribunale Amministrativo Regionale per

Sezione Distaccata di

CATANIA

Ricorso iscritto al nr 1309/2010 R.G. Sez. 1

Ricorso con motivi aggiunti

L'Ing. Alberto Puglisi, nato a Piedimonte Etneo in data 00.01 1000 ed lvi res.te in 95R16 G597Q, Informato Piazza Madre Chiesa nr 2, Cod. Fisc. PGL LRT 52R16 G597F. del presente del d.lgs n. 28/2010 de atto elettivamente domiciliato in Catania Via Canfora 1119 presso lo studio in previsto e dei benef dell'Avvocato Nunzio Currao che lo rappresenta e difendi mandato come in del medesimo decreto, co atti nonché a margine del presente atto, il quale diche a di voler ricevere lecostituisco mio procuratore seguente tramite e-mail comunicazioni officinagiuridica@videobank.it,

contro

il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro-tempore,

per l'annullamento

23.07.2010, con il quale il Comune di Calatabiano ha, a suo dire, ottemperatostudio dell'Avvocato Nui Currao all'Ordinanza nr 779/10 del TAR Catania ed ha nuovamente espresso parere Canfora nr 149. contrario al rilascio della concessione edilizia avanzata dall'odierno ricorrente in data 30.10.2009 assunta al prot. nr 13769 e riproposta, con modifiche, con istanza...

prot. n. 2842 del 22.02.2010

e per il conseguente riconoscimento

del diritto del ricorrente ad ottenere la chiesta concessione edificatoria, nonché ad essere risarcito dei danni subiti e la conseguente condanna del Comune al pagamento del suindicato risarcimento in favore del ricorrente del 22/09/10

PREMESSE

sottoscritto **PUGLI** ALBERTO, nato a Piedimon Etneo il 16.10.1952 res.te in Piazza Madre Chie nr 2 Cod. Fisc. PGL Li sensi dell'art. 4, 3° comn fiscali di cui agli artt. 17 e da atto allegato, nomino difensore, indirizzogiudizio, in ogni suo su fase e grado, anche nella j esecutiva, l' Avv.Currao, conferendogli o potere e facoltà di leg guella compresa promuovere riconvenzionale, di garanz. di chiamare in causa terzi

miei dei all'utilizzo - del provvedimento prot. nr 10.662 del 21.07.2010, notificato il successivo personali -ELEGGO domicilio presso

autorizzandolo espressame

vera la firma

Protocollo nr.: 0013484

Ente: COMUNE DI CALATABIANO

900:



Insistendo in tutte le eccezioni, motivazioni e considerazioni esternate in seno al gravame introitato ed iscritto al nr 1309/2010 R.G. Sez. 1[^], questa difesa non può esimersi dal contestare, perchè assolutamente illegittimo, il provvedimento prot. nr 10.662 adottato dal Comune di Calatabiano in data 21.07.2010, in epigrafe calendato e impugnato con il presente gravame -

Ed invero, con l'Ordinanza nr 779/2010 R. Ord. codesto On le Tribunale ha accolto la domanda cautelare, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di provvedere, entro trenta giorni dalla notifica, sulla complessiva posizione del ricorrente alla luce del contenuto delle censure avanzate -

Ora, con il provvedimento gravato il Comune di Calatabiano non ha fatto altro che reiterare sic et simpliciter quanto già esternato nel provvedimento illo tempore adottato e i cui effetti sono stati sospesi da codesto On le Tribunale -

L'Amministrazione conferma che la zona oggetto del previsto intervento edilizio ricade in zona F3 ossia "verde attrezzato a parco per cui secondo la norma di cui al punto 28.6 delle NTA del PRG "sono consentite edificazioni di manufatti per servizi igienico sanitari, bar ristoro, cabine elettriche ed idriche, ripostigli e depositi e alloggio per il custode..."-

Nel proseguio sostiene, però che la ditta ricorrente ha erroneamente indicato la destinazione di zona come vincolo destinato alla espropriazione, in quanto tale, a suo dire, non è, "perchè non pone in essere un potere della pubblica amministrazione all'esercizio nel tempo della sottrazione del diritto dominicale da parte della stessa P.A." -

Continua il provvedimento impugnato sostenendo che la destinazione di area a verde attrezzato a parco da parte del P.R.G. costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato -

Sulla scorta di siffatte premesse, ritiene di non accogliere le censure avanzate dal

ricorrente -

EBBENE, da una disamina del gravame illo tempore avanzato e proposto, questa difesa ha ampiamente chiarito la posizione del terreno su cui erigere la costruzione rispetto alla zonizzazione dell'area -

Per mero tuziorismo si richiamano e ritrascrivono le pagine del gravame nel punto che interessa:

"Siffatto appezzamento di terreno, rispetto allo strumento urbanistico vigente, è soggetto al vincolo fasce di rispetto viabilità nonché, al di fuori del perimetro del centro abitato definito ai sensi dell'articolo 17 della Legge 765/1967, al vincolo fasce di rispetto viabilità e al vincolo ex lege 1497/39 -

E' da dire altresì che detto terreno ricade nel vigente P.R.G. in zona "F3C" - verde attrezzato a parco -

Il tutto giusta certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Calatabiano che in copia si allega (All. 2) -

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Calatabiano è stato approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 24 novembre 2003 pubblicato sulla GURS del mercoledì 24 dicembre 2003 n. 56 Parte Prima -

Per come accennato, il terreno dell'odierno ricorrente ricade all'interno della **Zona**F3c verde attrezzato a parco -

Per espressa disposizione decretizia, all'interno di siffatta zona "sono consentiti manufatti per servizi igienico-sanitari, bar, ristoro, cabine elettriche ed idriche, ecc. Sono soggetti a vincolo di conservazione gli edifici rustici che potranno essere restaurati ed utilizzati come attrezzature del parco. I parcheggi a servizio del parco, salvo particolari condizioni orografiche del territorio, sono da prevedere all'interno ed ai margini dell'area nella misura di 0.02 mc/mq. La zona

destinata a parco, ricadente nella fascia di rispetto boschiva e di rispetto del torrente Minissale e del fiume Alcantara, a sud del territorio comunale, deve essere attuata mediante la predisposizione di un piano particolareggiato di utilizzo di iniziativa pubblica dell'intera area. La realizzazione delle opere previste nel piano particolareggiato può essere effettuata, oltre che dall'amministrazione comunale, anche da società miste o da privati mediante stipula di apposita convenzione. Per il complesso turistico posto a ridosso dell'Alcantara è consentita la demolizione dei volumi esistenti e lo spostamento degli stessi nelle aree a nord esterne al vincolo" -

Tutto l'appezzamento di terreno dell'odierno ricorrente ricade nella zona F3c ed è conseguentemente interessato ai vincoli ivi esistenti e non è soggetto ai vincoli boschivi e ai vincoli fluviali -

Data la estensione del terreno destinato a verde attrezzato a parco, i vincoli esistenti (boschivi e fluviali) non coprono l'intera area, con la conseguenza che l'odierno ricorrente in data 30.09.2009 ha avanzato istanza di concessione edilizia, assunta al prot. n. 13769, per la realizzazione di un fabbricato nella particella distinta al catasto al foglio 13 particella 446, che non è interessata da vincoli boschivi, da vincoli di rispetto e/o altri vincoli, rispetto ai quali è consentito la predisposizione di un piano particolareggiato di utilizzo di iniziativa pubblica dell'intera area e laddove la realizzazione delle opere può essere effettuata oltre che dall'Amministrazione comunale anche da privati mediante la stipula di apposita convenzione -

La particella, dunque, è interessata solo e semplicemente alla zonizzazione dell'area, indicata come area destinata a verde attrezzata a parco, nonché a vincolo paesaggistico, con la conseguenza che il vincolo imposto non può valere a tempo indeterminato, pena lo svuotamento del diritto di proprietà e/o delle facoltà

dominicali del ricorrente -

Alla luce di quanto sopra, ritenendo che la destinazione dell'area rimane solamente quella di "verde attrezzato a parco" e che ciò costituisce un vincolo soggetto a decadenza, e considerato altresì che i vincoli sono decaduti e l'amministrazione non si è prodigata per la reitera degli stessi, l'odierno ricorrente ha avanzato, per come accennato, istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio rurale da destinare ad abitazione a servizio del fondo agricolo ..." -

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non possono non reiterarsi i motivi di illegittimità ravvisabili nel provvedimento impugnato -

DIRITTO

Violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione del T.U. sulle espropriazioni di cui al D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni operate con D.L.vo nr 302 del 27.12.2002, entrato in vigore il 30.06.2003 in virtù della proroga da ultimo disposta dalla Legge 1.8.2002 nr 185 – In Sicilia recepito con l'articolo 36 della L.R. 2.8.2002 nr 7, così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 11 maggio 2003 nr 7 -

Per come avuto occasione di accennare in premesse, il Piano Regolatore Generale del Comune di Calatabiano è stato approvato con Decreto Assessoriale del territorio ed Ambiente del 24 novembre 2003, pubblicato sulla GURS del 24 dicembre 2003 nr 56 parte 1^-

Ora, in forza della L.R. 2.8.2002, così come modificata dalla L.R. 11 maggio 2003, i vincoli preordinati all'esproprio decadono dopo cinque anni dalla loro imposizione qualora il Comune non proceda all'esproprio dell'area -

Ebbene, nel caso all'esame trattasi di vincoli imposti dal PRG al fine di realizzare un verde attrezzato a parco -

L'Amministrazione, nel provvedimento oggi impugnato, ritiene che vincoli in

argomento non sono preordinati all'esproprio, ma sono vincoli pianificatori del territorio -

Si legge, infatti, nel provvedimento che "Dal superiore contesto normativo è di tutta evidenza che la destinazione di zona erroneamente indicata dalla ditta richiedente come vincolo destinato alla espropriazione tale non è, perchè non pone in essere un potere della pubblica amministrazione all'esercizio nel tempo della sottrazione del diritto dominicale da parte della P.A." -

L'assunto è del tutto privo di ogni qualsivoglia logica giuridica -

E oltre a non resistere alle censure mosse con il gravame principale, non tiene conto neppure della accezione del termine nel suo significato letterale -

L'aver destinato una zona a verde attrezzato a parco, infatti, altro non vuol dire se non che la Pubblica Amministrazione intende ivi realizzare una parco attrezzato e per poter realizzare le previsioni è necessario che il Comune acquisisca in qualche modo l'area -

Non è previsto assolutamente l'intervento del privato -

Conseguenza vuole che il proprietario dell'area si vede azzerato il contenuto economico del diritto di proprietà -

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato -

II – Illegittimità del provvedimento impugnato per altri aspetti – Violazione dell'articolo 97 della Carta Costituzionale -

L'Amministrazione resistente, dopo avere esternato i motivi di diniego del chiesto nulla osta, che non si discostano assolutamente dai motivi già censurati con il gravame principale, ha ritenuto di valutare il chiesto intervento anche sotto altri aspetti ed ha ritenuto che la volumetria già consentita "eccede il massimo ove si considerano i fabbricati preesistenti e che facevano corpo unico con il fondo del contenzioso" -

Orbene, è pacifico che siffatto motivo è nuovo e non è mai stato esternato dalla Amministrazione resistente -

In altri termini, l'Amministrazione aveva in un primo momento denegato il chiesto titolo concessorio adducendo un ben determinato motivo, travolto dalla decisione adottata da codesto On.le Tribunale e solamente in seguito al dovuto riesame ha riadottato il diniego adducendo ulteriori motivi ostativi -

Ebbene, la Pubblica Amministrazione nel momento in cui adotta un provvedimento negativo ha l'onere di esternare una sola volta tutte le motivazioni addotte ai fini dell'adozione della decisione negativa -

Diversamente opinando, il privato si ritroverebbe di volta in volta a vagliare singoli atti e/o provvedimenti che vanno ad aggravare ed a penalizzare la propria posizione

Siffatto comportamento viola peraltro il dettato di cui all'articolo 97 della Carta, quale indice di buona amministrazione -

III – Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria – Violazione di legge Senza recesso al motivo di cui al punto due, questa difesa non può esimersi dal far rilevare a codesto On.le Tribunale l'assoluta incongruenza della motivazione

addotta dall'Amministrazione al fine di negare il chiesto Nulla Osta -

La volumetria assentita in un'area è calcolata sull'area nella sua estensione, computando, ai fini volumetrici, i fabbricati esistenti solo ed esclusivamente nel caso in cui, per la loro edificazione, sia stata utilizzata l'area circostante che, di conseguenza, rimane asservita ai fabbricati -

Nel caso all'esame, i fabbricati esistenti risalgono ad epoche prebelliche e costituiscono particelle a sè stanti -

Il fatto che il proprietario del fondo abbia illo tempore proceduto al frazionamento dell'area, non incide negativamente sullo ius edificandi, stante proprio il fatto che

dette nuove particelle non risultano asservite a preesistenti fabbricati -

IV – Violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione della Legge 241/90, così come recepita dalla Legge 15/2000, in Sicilia L.R. 10/91 – Mancata comunicazione di avvio del provvedimento -

Siffatto motivo è strettamente collegato al diniego della concessione edilizia per la presunta mancanza di volumetria -

Ed invero, sino ad oggi l'Amministrazione non ha mai comunicato al ricorrente che la volumetria impegnata per l'erigendo fabbricato sarebbe superiore a quella consentita dall'area -

Trattandosi di motivo nuovo, è evidente che il ricorrente doveva essere partecipato al procedimento e, indi, messo in condizioni di chiarire la questione anche attraverso memorie all'uopo predisposte -

Sul punto la giurisprudenza è pacifica -

Lo stesso articolo 10bis della Legge 241/90, così come introdotto dalla Legge 15/2005 impone siffatto obbligo -

In forza della superiore aggiunta, è stato introdotto il principio per cui nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Gli interessati hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti -

L'applicazione del principio del giusto procedimento avrebbe consentito al ricorrente di esternare le proprie ragioni, facendo notare che la particella interessata all'intervento richiesto non è mai stata impegnata ai fini volumetrici per la realizzazione di altri fabbricati -

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento – Nelle more della sua decisione però, s'impone la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, stante il grave e pregiudizievole danno che ne deriverebbe all'odierno ricorrente, con conseguente statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la chiesta domanda di concessione edilizia -

Per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento delle superiori ragioni e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le causali di cui in narrativa, dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato ed in epigrafe meglio calendato, indi annullarlo -

Con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a vedersi riesaminato il progetto e rilasciata la concessione edilizia richiesta -

Con salvezza di ogni ulteriore diritto anche per i danni subiti e subendi -

Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese, compensi ed onorari di giudizio -

Salvis juribus,

Catania, 15/6//2010

Avvocato Nunzio-Currao

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della controversia è già stato dichiarato nel ricorso principale e, indi, è esente dalla contribuzione -

Avvocato Nunzio Currao

Relata di notifica - Istanti come in atti, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Catania CERTIFICO di aver notificato copia conforme di quanto precede al Comune di Calatabiano, i persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Calatabiano presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Vittorio Emanuele nr 32, CAP 95011 CALATABIANO ivi spedendone copia a mezzo servizio postale in plico racc.to ar nr del

18 SET, 2010

ANTONINO COSTA ANTONINO COLIZIARIO UFFICIALE CODIZIARIO COETE D'APPEZLO DI CAPADIA

U.N.E.P. CORTE APPELLO CATANIA Servizio Notificazioni Atti Giudiziar

TERROLLE METATION COST Papale

LIFRICAL METATION COST Papale

LIFRICAL METATION COST Papale

AVVENTE FIGH CONTRIBUTION CON

Posteitaliane staraccomandata


18,09 2016 09,54

COMUNE DI GLATABIANO

1010 Sucomely ?

CACATABIANO

612 - Grafiche Moriniello s.a s. Tel e Fax 089.879108







REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Catania SEZIONE PRIMA

T SLIX

Allegati n.:

N.R.G.: 1309/2010

Protocollo nr.: 0011245

del 30/07/10

Ente: COMUNE DI CALATABIANO

A00:

Lettera di trasmissione Ordinanza Sospensiva

Num.: 779/2010

del: 18/06/2010

Comune Di Calatabiano

A norma dell'art. 87 del R.D. 17.8.1907 n. 642, richiamato dall'art. 19 della Legge 6.12.1971 n. 1034, si trasmette copia dell'ordinanza pronunziata sul ricorso:


Puglisi Alberto

contro

Comune Di Calatabiano

con preghiera di accusarne ricevuta.

IL SEGRETARIO GENERALE




N. 449/10 REG.ORD.SOSP N. 01309/2010 REG.RIC.



4

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)



ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2010, proposto da: Alberto Puglisi, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Currao, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, cCorso delle Province, 203;

contro

Il Comune di Calatabiano, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento prot. n. 3753 del 10/3/2010, emesso dal Comune di Calatabiano, riguardante il rilascio di una concessione edilizia avanzata dal ricorrente in data 30/10/2009 con prot. n. 13769, e riproposta, con modifiche, con istanza prot. n. 2842 del 22/02/2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

ignato,



presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso pare assistito allo stato da sufficienti profili di fondatezza e dalla evidente presenza di una situazione di danno grave ed irreparabile, per cui va accolta la chiesta domanda cautelare, limitatamente, tuttavia, all'obbligo dell'amministrazione di provvedere, entro giorni trenta dalla notifica a cura di parte della presente decisione, sulla complessiva posizione del ricorrente alla luce del contenuto delle censure in questa sede avanzate;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe nei limiti e nei modi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


906/201

a-11C-18 Criticania Del Maggiatrato 1922 Galantera Galatti, U.S. 1 13. - - 1 1 2001 001 2002 011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

_{II} /18 GIU. 2010

USEGRETARIO Jama





COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania Area Tecnica Ecologica Ambientale

FROT. 14.237 well confidence

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI LEGALI SEDE

E, p.c.

AL SIG. SINDACO SEDE

Oggetto: Ricorso al TARS/CT proposto da Puglisi Albero C/Comune di Calatabiano.

Con riferimento alla nota prot. 13696 del 24.09.10. con la quale si trasmette copia del ricorso di cui all'oggetto, questo ufficio relaziona quanto di seguito riportato.

La zona oggetto dell' intervento edilizio, di proprietà del richiedente. ricade in zona F.3 ossia come verde attrezzato a parco per cui secondo la norma di cui al punto 28.6 delle N.T.A. del P.R.G.. "sono consentite edificazioni di manufatti per servizi igienico sanitari, bar, ristoro, cabine elettriche ed idriche, ripostigli e depositi e alloggio per il custode"

Dal superiore contesto normativo è di tutta evidenza che la destinazione di zona erroneamente indicata dalla ditta richiedente come vincolo destinato alla espropriazione tale non è, perché non pone in essere un potere della pubblica amministrazione all'esercizio nel tempo della sottrazione del diritto dominicale da parte della stessa P.A.

Lo stesso privato proprietario può benissimo eseguire ed essere autorizzato per le tipologie di costruzioni previste della richiamata norma tenuto conto anche che la zona di che trattasi non ricade nella zona di rispetto fluviale e boschiva, per cui l'iniziata privata non è soggetta a limitazioni di sorta se non quella assentita dal vigente PRG.

-in altri termini al privato non è stata sottratta la facoltà di intervenire nel fondo con interventi edilizi ma gli stessi debbono avere la tipologie indicate nel regolamento ossia manufatti per bar. ristoro, ripostigli e deposito ecc. ossia attività destinata ad insediamenti di natura turistica per i quali

non è previsto alcun intervento ablativo da parte della pubblica amministrazione.

La destinazione di "area a verde attrezzato a parco" da parte del piano regolatore generale

costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo

indeterminato e ove la relativa prescrizione consenta, anche a iniziativa del proprietario, la

realizzazione di opere e strutture intese all'effettivo godimento del verde, va esclusa ex se la

configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo,

comunque, l'utilizzabilità dell'area rispetto alla sua destinazione naturale e non è quindi ravvisabile

alcun vincolo preordinato all'esproprio nè comportante inedificabilità assoluta.

E' parere pertanto dello scrivente che le censure proposte dalla ditta ricorrente non possono essere

accolte in quanto si ripete il fondo in questione non è soggetto a vincoli espropriativi di alcun genere,

viceversa il fondo medesimo è soggetto ad attività edilizia con tipologie diverse da quella proposta dal

ricorrente e anche ad iniziativa privata.

-Infine è da rilevare altro motivo ostativo derivante dal fatto che il fondo nella sua estensione

originaria è stato frazionato dopo l'adozione del PRG isolando le costruzioni esistenti per cui le stesse

secondo l'istanza della parte ricorrente non sono state conteggiate nella volumetria pregressa.

La circostanza costituisce anche motivo di diniego in quanto la volumetria consentita eccede il

massimo ove si considerano i fabbricati preesistenti e che facevano corpo unico con il fondo oggetto

del contenzioso.

Sotto quest'ultimo profilo pertanto il proposto nuovo insediamento edilizio non è meritevole di

approvazione.

Per quanto sopra si ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale si costituisça in giudizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.

Dott. Ing. Salvatore Faro

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.				
IL PRESIDENTE				
L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE			
	La presente Deliberazione è trasmessa :			
	ai Capigruppo, con nota n. 14639 del 0 8 011 2010			
	L'Addetto			
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE			
Pretorio, dal al, con il n del Registro Pubblicazioni.	Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Alto Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, ss.mm. ed ii., dal			
II Messo Notificatore	al			
ii wesso Notificatore	II SEGRETARIO COMUNALE			
	PROUNT TO THE PROPERTY OF THE			
CATANIA CATANIA				
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: a) (Vai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della L.R. n. 44/91. (1) Cancellare ciò che non interessa. Dalla Residenza Municipale, fì				
COMUNE DI CALAT/ Provincia di Catal Copia conforme all'o per uso amminis Calatabiano, li	riginale Ii			

